



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.4.2011
COM(2011) 181 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**sulla richiesta di presentare una proposta relativa al regime di pensionamento anticipato
per i funzionari UE**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sulla richiesta di presentare una proposta relativa al regime di pensionamento anticipato per i funzionari UE

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato conclusioni mediante le quali invita la Commissione a presentare, entro la metà del 2011, una proposta legislativa di modifica dello statuto dei funzionari. Tale proposta dovrebbe abrogare l'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari o rivederlo in modo sostanziale per tener conto delle preoccupazioni espresse nelle conclusioni del Consiglio. Ai sensi dell'articolo 241 del TFUE, se la Commissione non presenta la proposta ne comunica le motivazioni al Consiglio.

La Commissione ricorda al Consiglio di avere adottato nel 2004 l'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari come strumento di gestione delle risorse umane. Tale strumento ha consentito alle istituzioni dell'Unione europea di abbandonare il precedente sistema di cessazione dal servizio (*dégagement*) e ha reso più agevole l'assunzione di personale proveniente dai nuovi Stati membri (UE10 e UE2). Si trattava di parte di un pacchetto globale negoziato tra Consiglio, Commissione e sindacati.

La Commissione sottolinea che la relazione presentata al Consiglio indica cifre relative a una prospettiva a breve termine come richiesto dallo statuto. D'altro canto, la Commissione non vede motivi che inducano il Consiglio a presumere che il regime non sarebbe neutro a lungo termine sotto il profilo del bilancio. Dal 2004 in poi tutte le istituzioni, come definite agli articoli 1 bis, paragrafo 2, e 1 ter dello statuto, hanno applicato congiuntamente il regime di pensionamento anticipato. Lo hanno fatto esclusivamente nell'interesse del servizio, applicandolo solo a un numero limitato di casi. Il regime rispetta (con un'unica eccezione deplorable, ma molto circoscritta) i limiti fissati all'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto

La Commissione ricorda inoltre al Consiglio che, date le circostanze specifiche createsi in seguito alle adesioni, negli ultimi anni è stata applicata una percentuale annua del 10%. Non vi è motivo di ritenere che tale percentuale massima venga raggiunta ogni anno.

L'articolo 9, paragrafo 2, si rivolge a tutte le istituzioni e che tutte le istituzioni devono gestire congiuntamente il regime. La Commissione non può limitare in maniera unilaterale il modo in cui le altre istituzioni esercitano i propri poteri in quanto Autorità di nomina relativamente ai pensionamenti anticipati. Tuttavia, a seguito di una proposta della Commissione, le istituzioni hanno accettato di utilizzare il proprio margine di discrezionalità come Autorità di nomina e di applicare per il 2010-2011 una percentuale pari a circa l'8%, in modo da tener conto della fine del periodo di transizione per l'assunzione di funzionari dell'UE-10 e della persistente necessità di assumere personale dagli Stati membri dell'UE-2.

Per i motivi sopraesposti, la Commissione non ritiene che in questa fase vi siano motivi per una revisione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari. Prenderà tuttavia in debita considerazione le riserve espresse dal Consiglio al momento di presentare una proposta di modifica di detto statuto.